|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | **ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI**  Via G. Raiberti, 4 – 20900 - Monza -  039/322106 -  039/3903261  Cod. Mecc. MBIC8F600V - C.F. 94627690152 - C.U. UFYXJW  [*mbic8f600v@istruzione.it*](mailto:mbic8f600v@istruzione.it) pec:  *mbic8f600v@pec.istruzione.it* | |
| REGOLAMENTO DI ISTITUTO  NORME INTEGRATIVE PER L’EMERGENZA COVID  Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 17/09/2020 |
| Le disposizioni che seguono, elaborate in collaborazione con il Medico Competente ed il Responsabile del S.P.P., integrano il Regolamento di Istituto in vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov2.  Art. 1  E’ fatto divieto di accesso ai locali scolastici a chiunque (esclusi bambini di età inferiore ai sei anni) non indossi una mascherina e a chiunque in presenza di:   * *Stato febbrile (temperatura maggiore di 37,5°), infezione respiratoria o sintomatologia respiratoria anche nei tre giorni precedenti;* * *divieto di uscire dal proprio domicilio disposto dalle Autorità competenti, quarantena o isolamento domiciliare;* * *contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;*   Art. 2  All’ingresso nell’edificio è obbligatoria per tutti la sanificazione delle mani e, per gli esterni ed il personale, la misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner. Anche gli alunni potranno essere sottoposti alla misurazione della temperatura corporea, all’ingresso o durante la giornata scolastica;  Art. 3  All’interno dei locali scolastici, gli studenti della scuola primaria e secondaria e il personale devono indossare la mascherina chirurgica fornita dal Commissariato straordinario per l’emergenza Covid o, in mancanza, una mascherina personale. Per gli studenti l’obbligo decade solo in presenza di distanziamento di:   * 1 metro in classe o all’aperto e durante la consumazione dei pasti; * 2 metri durante le lezioni di educazione fisica e durante le attività coreutiche o quando si suonano strumenti a fiato;   Sono inoltre esonerati gli allievi diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l’uso;  Art. 4  L’uso della mascherina personale è comunque consentito se trattasi di mascherina di tipo chirurgico certificata secondo la normativa [EN 14683](https://www.antinfortunistica-dpi.it/Mascherine_chirurgiche_monouso_Normative_e_classificazioni) e marcata CE come da direttiva [MDD 93/42/EEC](https://www.antinfortunistica-dpi.it/Mascherine_chirurgiche_monouso_Normative_e_classificazioni) presso il Ministero della Salute o di altro dispositivo riconosciuto e certificato da ente notificato;  Art. 5  Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro di classe o del docente, registri degli accessi) al fine di poter ricostruire in modo univoco, su richiesta della Autorità Sanitaria, i contatti che si sono verificati all’interno dei luoghi di lavoro con un eventuale soggetto positivo al virus.  Art. 6  All’interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il distanziamento di 1 metro tra gli allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi.  Art. 7  E’ vietato spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella stabilita poiché la stessa è frutto delle misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione del protocollo elaborato in collaborazione con il Responsabile del S.P.P. ed i tecnici comunali;  Art. 8  L’ingresso e l’uscita degli alunni devono essere opportunamente scaglionati in rapporto al numero di percorsi disponibili ed all’esigenza di limitare gli assembramenti; Allo stesso modo deve essere programmato l’utilizzo dei servizi igienici e degli spazi comuni.  Art. 9  Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un uso individuale di ogni oggetto (penna, gomma, matita, giochi etc.)  Art. 10  I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi; qualora questo dovesse accadere (anche, ad esempio, su iniziativa dell’Ente Locale proprietario degli immobili) è necessario accertarsi della presenza di un preciso protocollo di sicurezza che vada nella direzione della minimizzazione delle interferenze e che chiarisca precisamente a chi tocchi la sanificazione degli ambienti, superfici e oggetti dopo ogni uso;  Art. 11  Le riunioni, i collegi, la programmazione ed ogni altra attività collettiva deve essere svolta in modalità agile (a distanza) ed eccezionalmente in presenza se gli spazi individuati risultano idonei ad un adeguato distanziamento tra gli intervenuti.  Art. 12  E’ fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente necessario (device, borse, zaini e materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso esclusivamente personale.  Art. 13  Il dipendente che dovesse manifestare sintomi di infezione da Sars-Cov2 durante il servizio deve lasciare la scuola e rivolgersi al proprio medico curante; analogamente l’alunna/o deve essere riportato a casa dalla famiglia che dovrà immediatamente ad informare il Pediatra di Libera Scelta oppure il Medico di Medicina Generale. L’individuazione del caso di sospetta infezione da Sars-Cov2 avviene in presenza di almeno uno dei seguenti sintomi:   * + SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE)   + DISSENTERIA   + CONGIUNTIVITE   + FORTE MAL DI TESTA   + ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)   + AGEUSIA (PERDITA GUSTO)   + DOLORI MUSCOLARI   + DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)   + FEBBRE ≥ 37,5°   Art.14  In caso di assenze brevi, le famiglie dovranno produrre giustificazione scritta indicando la motivazione:   * Motivi personali o di famiglia; * Motivi di salute NON riconducibili all’infezione da Sars-Covid2;   In presenza di uno dei sintomi di cui al precedente art. 13, la famiglia deve consultare il Pediatra di Libera Scelta oppure il Medico di Medicina Generale.  Art.15  Nel caso la presenza di sintomi venga rilevata a scuola e non si proceda con la verifica dell’eventuale positività tramite tampone, la famiglia è tenuta a dichiarare di aver consultato il Pediatra di Libera Scelta oppure il Medico di Medicina Generale che, valutata la sintomatologia, ha consigliato il rientro a scuola.  Art.16  Le prescrizioni del presente regolamento rimangono in vigore fino al 15 ottobre 2020 e si intendono fin ad ora prorogate per tutto il periodo successivo per il quale le autorità competenti dovessero ritenere necessario continuare ad adottare misure per il contenimento della diffusione del Sars-Cov2. |
|  |